

Nota di integrazione della Circolare nr. 10/2024

Oggetto: **Concordato preventivo biennale – novità del DL Omnibus**

Premessa. Nel corso dell'iter di conversione in legge del DL Omnibus, DL 113/2024, è stato approvato un emendamento che introduce la possibilità per i contribuenti soggetti agli ISA, che aderiscono al concordato preventivo biennale, di mettersi al riparo dagli accertamenti IVA (analitici-induttivi ex art. 54 co.2 DPR 633/72), IRAP e imposte sui redditi (accertamenti ex art.39 DPR n.600/73) per le annualità 2018-2022, tramite il versamento un'imposta sostitutiva.

Con la presente nota si forniscono maggiori dettagli in merito alla nuova “sanatoria”

RAVVEDIMENTO SPECIALE

Per i **soggetti ISA** (sono esclusi pertanto i forfetari) **che intendono aderire al concordato preventivo biennale**, viene prevista **la facoltà di accedere ad una “sanatoria”** per uno o più dei periodi d'imposta dal 2018¹ al 2022, versando un'imposta sostitutiva dei redditi, addizionali e IRAP, variabile secondo il punteggio ISA ottenuto nel singolo periodo d'imposta (resta escluso l'eventuale anno di mancata applicazione ISA). L'imposta viene calcolata sulla differenza tra **reddito d'impresa o di lavoro autonomo** già dichiarato in ciascuna annualità da sanare e **l'incremento del reddito** calcolato nella misura del:

- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Con riferimento all'IRAP, la base imponibile è determinata come differenza tra valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e incremento della stessa secondo le medesime percentuali sopra indicate. Sull'incremento del reddito

¹ Per il solo periodo d'imposta 2018, inoltre, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione. La preclusione alla sanatoria opera anche per periodi di imposta diversi dal 2018 se tali atti di recupero siano stati notificati prima del pagamento della prima rata o in unica soluzione dell'imposta sostitutiva infra.

d'impresa o di lavoro autonomo calcolato nei termini sopra descritti si applica un'imposta sostitutiva del:

- 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Sull'ammontare di base imponibile ai fini IRAP, si renderà applicabile un'imposta sostitutiva del 3,9%.

L'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è ridotta del 30% con riferimento alle annualità 2020 e 2021, al fine di tenere conto della pandemia Covid e **non potrà essere inferiore a 1.000 euro** con riferimento agli anni d'imposta a cui si sceglie di aderire. Al fine di perfezionare il ravvedimento speciale, l'imposta complessivamente dovuta potrà essere versata in unica soluzione **entro il 31 marzo 2025, ovvero** mediante **pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili** di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.

EFFETTI E DECADENZA

La "sanatoria", i cui effetti/benefici sono stati ricordati in premessa alla presente Nota, **perde di efficacia** nei seguenti casi:

- intervenuta decadenza dal Concordato Preventivo Biennale (vedasi ns circolare n,10/2024);
- applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti specificatamente elencati dalla norma e commessi nel corso dei relativi periodi di imposta;
- mancato perfezionamento del "ravvedimento" per decadenza della rateazione dell'imposta sostitutiva.

A fare da controaltare ai suddetti benefici, vengono ampliati **fino al 31.12.2027** i termini di accertamento relativi alle annualità 2018,2019,2020,2021, per i soggetti che aderiscono alla sanatoria.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Studio Brunello STP s.r.l.